CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 952/2022

Oggetto: DPR 59/2013. SOLUZIONI TECNOLOGICHE INDUSTRIALI SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVAMENTE AI COMPARTI SCARICHI DI ACQUE REFLUE, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RIFIUTI E ACUSTICA PER LO STABILIMENTO DI VIA MOLINETTO SNC - COGOLETO (GE). ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 1060,00.

In data 02/05/2022 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visti

il bilancio di previsione triennale 2022-2024 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del 15 dicembre 2021;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

in particolare, l’art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

• autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

• comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

• autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

• autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

• comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;

• autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

• comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

la circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto

che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente al comparto scarichi in corpo idrico superficiale

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Tutela delle acque dall'inquinamento";

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016;

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche";

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne", che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

in particolare, che le acque di "prima pioggia e lavaggio", qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti e installazioni individuate all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2009, debbano essere gestite e trattate in modo da garantire che l'impatto ambientale delle stesse acque sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

in particolare, che le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici scolanti degli insediamenti produttivi di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2009 sono state indicate dal regolamento stesso a rischio di contaminazione.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

la parte V titolo I del D.Lgs. 152/2006;

la Legge Regionale n.18 del 21.06.1999;

la Legge Regionale n.12 del 06.06.2017;

relativamente al comparto Rifiuti

la parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. recante “Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati”;

in particolare l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina le modalità di recupero finalizzate alla cessazione dalla qualifica di rifiuto e all’ottenimento di End of Waste;

il Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22”;

il Decreto del Ministero dell’Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l’altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008 recante “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;

la DGR n. 1014/2012 recante “Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della LR. 18/99”;

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012;

relativamente al comparto acustica

D.P.C.M. 01/03/1991;

la Legge n.447/1995;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

la Legge Regionale 20.03.1998 n.12;

il D.lgs. 42/2017;

Premesso che

In data 29.12.2021, la ditta S.T.I. SOLUZIONI TECNOLOGICHE INTERNAZIONALI S.R.L. ha presentato, mediante SUAP del Comune di Cogoleto, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - per il sito di Via Molinetto snc 16016 Cogoleto (GE) - assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 64598, relativamente ai comparti rifiuti, scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera e acustica.

In data 12.01.2022, con nota prot. n. 1618 la Città Metropolitana di Genova, verificato che sotto il profilo strettamente formale la documentazione allegata risultava esauriente, ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento autorizzativo e ha convocato conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013.

Con la suddetta nota è stato altresì fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento, nonché dei referenti tecnici per i comparti di competenza della scrivente Amministrazione;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni o 150 giorni in caso di richiesta integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014.

Atteso che

In data 01.02.2022 la ASL3 Genovese ha trasmesso parere igienico sanitario favorevole, assunto a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 5113, subordinato al continuativo mantenimento da parte del Titolare di condizioni d'esercizio conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

In data 15.02.2022, con nota assunta a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 8007, il Comune di Cogoleto ha chiesto integrazioni per il settore urbanistico-edilizio.

In data 15.02.2022, con nota prot. n. 8167, la Città Metropolitana di Genova, nel fare proprie le richieste del Comune di Cogoleto, ha formulato richiesta integrazioni anche per quanto concerne la materia dei rifiuti e degli scarichi idrici.

In data 08.03.2022 la ditta ha trasmesso le integrazioni, assunte a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 12207.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

In data 15.03.2022, con nota assunta a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 13710, il Comune di Cogoleto ha trasmesso parere favorevole in materia di acustica, contenente prescrizioni.

Con nota 14130 del 17.03.2022 Città Metropolitana di Genova ha ribadito al Comune di Cogoleto il termine ultimo perentorio del 12.04.2022, per l'espressione del parere urbanistico, trascorso il quale, secondo quanto stabilito dalla legge, lo stesso sarebbe stato ritenuto acquisito favorevolmente senza condizioni.

In data 25.03.2022, con nota assunta a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 15865, il Comune di Cogoleto, esaminata l'istanza sotto il profilo urbanistico edilizio, ha ritenuto che l'intervento proposto, costituito da impianti mobili ed elementi accessori ed opere interrate di modesta entità, potesse considerarsi compatibile con la destinazione produttiva esistente e conforme alla normativa urbanistico edilizia disciplinante l'area e conseguentemente ha espresso parere favorevole all'intervento, precisando che preliminarmente all'insediamento e alla realizzazione delle opere sia necessario acquisire i pertinenti titoli abilitativi paesaggistici ed edilizi, o altro titolo equipollente.

In data 14.04.2022, con nota prot. n. 20450, la Città Metropolitana di Genova ha ritenuto non complete le integrazioni fornite dalla ditta in materia rifiuti e pertanto con nota prot. 12207 del 08.03.2022, ed ha attivato la procedura di cui all' art. 10 bis della legge 241/90 con relativa sospensione dei termini del procedimento.

In data 20.04.2022 la ditta ha completato le integrazioni richieste, assunte a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 21061.

Considerato che

in data 12.04.2022 è stata redatta la relazione tecnica istruttoria per il comparto scarichi;

in data 21.04.2022 è stata redatta la relazione tecnica istruttoria per il comparto emissioni in atmosfera;

In data 26.04.20222 è stata redatta la relazione tecnica istruttoria per il comparto rifiuti;

tali relazioni sono allegate, quali parte integrante, alla relazione di chiusura di procedimento sotto citata;

Atteso che

<u>Relativamente alla disciplina degli scarichi di acque reflue risulta quanto segue:</u>

L'Azienda S.T.I. Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. intende realizzare, in un'area di sua proprietà, un nuovo impianto per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione.

Il sito, che si trova in zona industriale in Località Molinetto, nel Comune di Cogoleto (GE), confina con la Discarica del Molinetto, un impianto di betonaggio della Virginia Real Estate, un impianto di betonaggio della UNICAL, un'area verde e un piazzale adibito a deposito.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

All'interno del perimetro generale dell'area di gestione rifiuti, a ridosso del capannone, è stato individuato un corridoio che consenta il passaggio dei mezzi diretti e in uscita dall'impianto di betonaggio della Virginia Real Estate, che opera in forza dell'AUA rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Atto Dirigenziale n. 2161 del 25/09/2019. Suddetto impianto di betonaggio si trova ad una quota più elevata rispetto all'area di gestione dei rifiuti. Al fine di separare le due attività, è stata installata una caditoia che raccoglie le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio ricadenti nell'area di betonaggio.

Presso l'impianto di nuova realizzazione, l'Azienda svolgerà le seguenti attività:

- messa in riserva (R13) in cumuli di rifiuti inerti da demolizione e asfalti (massimo 30.000 t/anno). I rifiuti saranno posti in cumulo sul piazzale (inerti da demolizione, asfalti, terre e rocce ecc) ovvero posti all'interno di cassoni scarrabili (guaine bituminose, cartongesso ecc.).
- operazioni di trattamento (R5) per la produzione di materiali End of Waste (massimo 150 t/giorno). I rifiuti saranno trasformati mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata. Saranno separate le frazioni indesiderate quali ferro, legno e plastica, le stesse saranno gestite in deposito temporaneo e successivamente inviate a recupero presso impianti autorizzati.

L'insediamento operativo per le operazioni gestione rifiuti insisterà su un'area all'aperto di circa 1500 m^2, che costituisce una superficie scolante potenzialmente soggetta a contaminazione per contatto con i cumuli dei rifiuti o con le zone di carico, scarico, movimentazione e trattamento.

Tutta l'area è pavimentata in cemento, quindi impermeabile, totalmente cintata e dotata di cancello.

I rifiuti gestiti presso l'impianto, per tipologia e data la conformità al test di cessione, non sono in grado di rilasciare inquinanti disciolti in acqua. I cartongessi, potenziali sorgenti di solfati, saranno gestiti in cassoni scarrabili coperti. Gli stoccaggi di oli e idrocarburi saranno effettuati con bacino di contenimento. Eventuali perdite di sostanze oleose saranno tamponate con sostanze adsorbenti.

I rifiuti e i materiali EoW saranno all'occorrenza bagnati per evitare l'immissione di polveri. Tuttavia, tale bagnatura si limiterà all'umidificazione dei cumuli senza ruscellamento e scarico delle acque.

Le acque di meteoriche di dilavamento potranno contenere solidi sospesi e sedimentabili dovuti alla presenza di sabbie e limi depositati sui piazzali, oltre a oli ed idrocarburi dovuti dalla presenza di autocarri e macchinari.

Le superfici scolanti non verranno lavate, bensì saranno ripulite, quando necessario, manualmente, con pala meccanica o spazzatrice.

Nella parte più bassa del piazzale sarà predisposta una rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento che, previo trattamento in apposito impianto di depurazione, saranno successivamente scaricate in un rio minore, tramite il quale confluiranno nel Torrente Arrestra. La tubazione di nuova realizzazione intercetterà quella esistente per la raccolta delle acque meteoriche non soggette ad autorizzazione.

Tenuto conto della superficie dell'insediamento, è stato previsto un impianto in grado di trattare fino a 10 l/s di acque reflue, quindi fino a 9.000 l in 15 minuti (10 l x15 min x 60 s/min), che corrispondono, su una superficie di 1500 m2, a circa 6 mm di pioggia caduti in 15 minuti (intensità 24 mm/h).

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

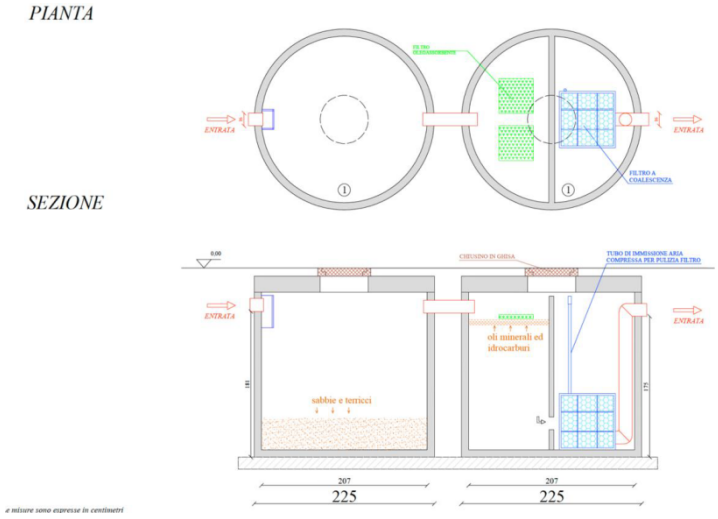
Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Impianto di trattamento acque meteoriche di dilavamento

Il sistema di trattamento è costituito da un impianto dissabbiatore-disoleatore, conforme alla norma UNI EN 858-1, composto di n. 2 vasche monoblocco prefabbricate in calcestruzzo armato vibrato, interrate e collegate tra loro con tubazioni. Le vasche, collocate all'ingresso dell'area in oggetto, sono ispezionabili dall'alto attraverso i fori situati nelle piastre di copertura delle stesse.



Le acque reflue affluiscono nella prima vasca, avente funzione di dissabbiatore, ove avviene la decantazione dei fanghi pesanti e materiali sedimentabili, che si accumulano sul fondo della vasca.

Il vano dissabbiatore è attrezzato di tubazione di scolmatura. Durante minime precipitazioni atmosferiche, l'acqua reflua in arrivo, dopo la fase di decantazione, confluisce al secondo vano, mentre nel caso di forti precipitazioni atmosferiche, la quantità di acqua in eccesso viene incanalata in condotta di by-pass; onde evitare la fuoriuscita di oli minerali, la condotta di scolmatura è protetta da schermatura interna con pescaggio verso il basso.

Successivamente alla fase di decantazione, le acque reflue confluiscono nella seconda vasca, avente funzione di disoleatore, ove avviene la separazione di oli minerali, idrocarburi e sostanze leggere.

La vasca disoleatore è divisa internamente in n. 2 vani (vano di disoleazione gravimetrica e vano di filtrazione).

Nel primo vano gli oli minerali, idrocarburi e sostanze leggere, risalenti per gravità in superficie della vasca, verranno con azione immediata catturati e trattenuti da speciali filtri oleoassorbenti (modello Absorbit). Suddetti filtri, costituiti in polipropilene con struttura a doppia parete, sono idrorepellenti e rimangono liberi in galleggiamento nell'acqua. Ogni filtro oleoassorbente è in grado di trattenere fino a 5 kg di oli minerali ed idrocarburi.

Nel secondo vano, collegato idraulicamente al primo e dotato di galleggiante otturatore, avviene la separazione degli oli minerali/idrocarburi residui a mezzo di filtro a coalescenza in poliestere (materiale filtrante) con struttura a celle aperte, disposto a strati. I filtri a coalescenza sono attrezzati di apposito apparato per la pulizia periodica con immissione di aria compressa; l'aria iniettata è diffusa da tubicini forati in acciaio collocati nella parte sottostante del materiale filtrante.

Il controllo delle acque depurate effluenti dal sistema di trattamento avviene nel pozzetto di campionamento. Lo stesso sarà in grado di conservare acqua e permettere il campionamento

copia informatica per consultazione

anche quando l'impianto non sarà in funzione. Non è presente un misuratore di portata allo scarico.

Lo scarico delle acque reflue, di tipo saltuario con portata media di 2 l/s e portata massima di 10 l/s, avviene nel punto individuato dalle coordinate Gauss Boaga Latitudine Nord 4914740,3 e Longitudine Est 1470297,9, in un rio minore, affluente del Torrente Arrestra.

Ai sensi del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, l'Azienda S.T.I. Soluzioni Tecnologiche Internazionali s.r.l. ha presentato un Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio relativo all'insediamento produttivo in oggetto ed ha altresì presentato un Piano di formazione del personale, facente parte integrante e sostanziale del Disciplinare delle operazioni e gestione di cui al punto 3) dell'Allegato A del medesimo Regolamento.

Ritenuto

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, che sussistano i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento di A.U.A. all'Azienda S.T.I. Soluzioni Tecnologiche Internazionali s.r.l. per lo scarico di acque reflue in un rio minore, affluente del Torrente Arrestra, nel punto avente coordinate Gauss Boaga Latitudine Nord 4914740,3 e Longitudine Est 1470297,9, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Che sussistano altresì i presupposti per procedere all'approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Atteso che

<u>Relativamente alla disciplina delle emissioni in atmosfera:</u>

L'impresa S.T.I. Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. intende realizzare, in area industriale di sua proprietà, un impianto per il recupero dei materiali inerti da costruzione e demolizione (attività R13 e R5).

L'impianto insisterà su un'area all'aperto di circa 1.500 m^2 di una zona industriale e di servizi, totalmente cintata e dotata di cancello. Nell'area troveranno spazio anche baracche di cantiere adibite ad ufficio.
All'interno dei fabbricati non è prevista alcuna attività di gestione rifiuti.

I rifiuti potranno essere ritirati per la messa in riserva (attività R13).
Diversi rifiuti potranno venire poi trattati (successiva attività R5) per essere trasformati in materiali EoW, mentre altri rifiuti, dopo l'operazione di messa in riserva R13, potranno essere conferiti con il medesimo CER presso altri impianti e attività di recupero autorizzate all'esterno del sito.

Presso l'impianto l'impresa intenderebbe gestire le seguenti tipologie di rifiuti (con riferimento all'allegato 1, Suballegato 1 del DM 05.02.98):

- *Punto 7.1, CER:*
  101311 *rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10* [R13-R5]
  170101 *cemento* [R13-R5]

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

170102 *mattoni* [R13-R5]
170103 *mattonelle e ceramiche* [R13-R5]
170107 *miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da*
quelle di cui alla voce 17 01 06 [R13-R5]
170802 *materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01* [R13]
170904 *rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03* [R13-R5]

- *Punto 7.6, CER:*
  170302 *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01* [R13-R5]

- *Punto 7.11:*
  170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 [R13]

- *Punto 7.31-bis:*
  170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 [R13]

I rifiuti saranno posti in cumulo sul piazzale (inerti da demolizione, asfalti, terre e rocce ecc) o all'interno di cassoni scarrabili (guaine bituminose, cartongesso ecc.).

Saranno ammesse al trattamento R5 per la produzione di materiali EoW le seguenti tipologie di rifiuti (punto 7.1. dell'allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 05.02.98):

- 101311 *rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10* [R5]
- 170101 *cemento* [R5]
- 170102 *mattoni* [R5]
- 170103 *mattonelle e ceramiche* [R5]
- 170107 *miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla* voce 17 01 06 [R5]
- 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 17 09 02 e 17 09 03 [R5]
- 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 [R13-R5].

Tali rifiuti saranno sottoposti a cernita e/o trasformati mediante operazioni meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, conformi al test di cessione di cui all'allegato 3 al DM 05.02.98, e per la produzione di "granulato di conglomerato bituminoso riciclato EoW", conformi agli allegati 1 e 2 al DM 68/2018.

Le frazioni indesiderate di ferro, legno e plastica saranno gestite in deposito temporaneo e successivamente inviate a recupero presso impianti autorizzati. In particolare le frazioni più preziose, quali il Ferro e i metalli in generale, saranno valorizzate.

Per il comparto delle emissioni in atmosfera lo stabilimento sarà caratterizzato unicamente da

copia informatica per consultazione

emissioni diffuse, potenzialmente derivanti da cumuli di rifiuti e di materiali EoW - in particolare dalle fasi di carico, scarico e movimentazione degli stessi - e da un frantoio mobile utilizzato per la frantumazione dei rifiuti.

Al fine di evitare l'emissione di polveri, i cumuli di materiale polverulento saranno mantenuti umidi.
Anche il frantoio sarà in grado di abbattere la diffusione delle polveri durante la fase di carico e di frantumazione, per mezzo di un proprio dispositivo di spruzzatura, e vedrà l'uscita dal nastro trasportatore di materiale ancora umido.

Oltre alle dotazioni di serie del frantumatore potranno essere utilizzati alcuni accorgimenti a seconda del tipo di lavorazione e posizione logistica del cantiere:

• irrorazione manuale dell'area di cantiere, attraverso manichette manuali a getto collegate alla rete idrica;
• tenuta dei cumuli all'altezza del nastro trasportatore per limitare il salto durante la caduta del materiale.

Tali accorgimenti saranno finalizzati a minimizzare le emissioni di polveri durante tutto il ciclo lavorativo, comprese le fasi di stoccaggio prima e dopo la macinazione.

Rilevato che:

nello stabilimento sono presenti unicamente emissioni diffuse potenzialmente derivanti dallo stoccaggio in cumuli o dalla frantumazione di rifiuti o materiali EoW tecnicamente non convogliabili;

la ditta ha individuato idonee misure di prevenzione e limitazione alla formazione delle emissioni diffuse, quali l'umidificazione dei materiali o dei rifiuti o il mantenimento dei cumuli ad altezza tale da limitare la caduta del materiale dal nastro trasportatore del frantoio mobile.

Ritenuto

Che tutti i dispositivi funzionali all'umidificazione del materiale e dei rifiuti debbano essere tenuti sempre in perfetta efficienza e siano oggetto di manutenzione come indicato dai fornitori;

In considerazione di quanto sopra, valutata la documentazione presentata, che l'attività originante emissioni in atmosfera che sarà svolta dalla STI presso lo stabilimento di Loc. Molinetto – Cogoleto, possa essere autorizzata ai sensi dell'art 269 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

Atteso che

<u>Relativamente alla disciplina dei rifiuti:</u>

L'impresa S.T.I. Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. intende realizzare, in area industriale di sua proprietà, un impianto per il recupero dei materiali inerti da costruzione e demolizione;

per tale attività è stato presentato al Settore Valutazione di Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile di Regione Liguria, uno studio di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in relazione al

copia informatica per consultazione

quale Regione Liguria si è espressa con Decreto del Dirigente n. 6438 del 22.10.2021 determinando il non assoggettamento a V.I.A con condizioni ambientali.

tale Decreto di non assoggettabilità a V.I.A prevede condizioni ambientali sia per la fase progettuale e autorizzativa, sia per la fase a regime. Si riportano di seguito tali condizioni:

Fase progettuale e autorizzativa:

a) devono essere individuate modalità operative e gestionali che consentano di non interferire con infrastrutture e sistemi di monitoraggio a servizio della discarica di Molinetto (piezometro e sistema raccolte acque di percolato);
b) devono essere attivate le misure tecniche e gestionali di abbattimento del rumore che saranno individuate nel dettaglio nell'ambito del procedimento autorizzativo;
c) l'impianto deve essere dotato di nuove barriere vegetali di tipo perimetrale, da porre a dimora e mantenere nel tempo mediante adeguate e periodiche cure agronomiche, anche in prossimità o all'interno di ridotti spazi liberi da macchinari e manufatti, così da mascherare l'impatto visivo (ad esempio piante frugali di effetto schermante da definire con la Civica Amministrazione);
d) deve essere prevista una finitura cromatica neutra per le parti esterne del manufatto-ufficio;
e) deve essere effettuata la distinzione dei perimetri dei due impianti limitrofi (impianto di frantumazione e impianto di betonaggio) così da evitare commistioni tra le due attività;
f) le acque meteoriche dopo trattamento devono essere immesse in corpo idrico superficiale o, previo eventuale parere EGA qualora previsto dal proprio regolamento, in fognatura (acque nere o miste) e non in una rete di sole "acque bianche".

Fase a regime:

g) devono essere utilizzate, oltre alle bagnature e barriere naturali o antropiche lungo il perimetro dello stabilimento, anche il lavaggio delle ruote, sistemi di confinamento, abbattimento e coperture in particolare in presenza di materiali fini.

L'attività viene svolta su area pavimentata, l'impianto insiste su di una superficie all'aperto di circa 1500 m^2 totalmente cintata che verrà dotata di cancello, gli uffici saranno adattati in strutture di cantiere, non è prevista attività di gestione rifiuti all'interno di fabbricati e non sono previste opere di demolizione e costruzione.

L'attività prevede l'utilizzo di macchinari mobili le uniche opere da realizzare saranno la rete di captazione delle acque meteoriche di dilavamento e del relativo impianto di depurazione; altre opere minori saranno relative ad impianti tecnologici per l'alimentazione elettrica e le acque di rete per l'abbattimento delle polveri; saranno infine possibili piccoli interventi edili per l'adeguamento del sito alla nuova attività.

Presso l'impianto in oggetto i rifiuti potranno essere ritirati per la messa in riserva (attività R13), tra questi diversi codici potranno venire poi trattati mediante frantumazione (attività R5) per essere trasformati in EoW; diversamente i rifiuti dopo l'operazione di messa in riserva R13, potranno essere conferiti con il medesimo CER presso altri impianti e attività di recupero autorizzate all'esterno del sito.

Presso l'impianto il quantitativo massimo di rifiuti per la messa in riserva (operazione R13) sarà pari a 30.000 tonnellate/anno, quantitativo che include tutte le tipologie di codici CER trattati.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Relativamente ai rifiuti contraddistinti dal codice CER 170508 (punto 7.11 del D.M. 05.02.1998), i quantitativi massimi gestiti (operazione R13) saranno limitati a 10.000 tonnellate/anno.

Il quantitativo massimo trattato (operazione R5) sarà pari a 150 tonnellate/giorno calcolato su 200 giorni lavorativi a pieno regime.

Il quantitativo massimo istantaneo presente in stoccaggio sarà di 2000 m^3.

Nel rispetto del quantitativo massimo istantaneo presente in stoccaggio potranno essere messe in riserva le varie tipologie di rifiuti autorizzate senza limiti quantitativi specifici, a titolo di esempio in un determinato momento e per determinate esigenze, potrebbe essere ritirata una sola tipologia di rifiuto per un quantitativo pari al massimo autorizzato.

I rifiuti saranno posti in cumulo sul piazzale (inerti da demolizione, asfalti, terre e rocce ecc.ecc.) o all'interno di cassoni scarrabili; pur nel rispetto dei quantitativi massimi autorizzati, nelle zone di accumulo saranno depositati i rifiuti di diverse tipologie, da sottoporre o meno a trattamento, in cumuli separati, ben distinti ed identificabili mediante apposita cartellonistica. I rifiuti messi in riserva potranno essere delle diverse tipologie autorizzate per le quali non saranno definite preventivamente le zone di stoccaggio, le stesse saranno intercambiabili in funzione delle esigenze specifiche dell'impianto.

Nell'impianto saranno gestite le seguenti tipologie di rifiuti con le modalità riportate nella tabella seguente:

<table>
<tr><th rowspan="2">Tipologia rifiuto</th><th rowspan="2">Attività di recupero</th><th rowspan="2">Paragrafo del D.M. 05/02/1998</th><th colspan="2">Potenzialità Massima Impianto</th><th colspan="2">Stoccaggio Massimo Istantaneo</th></tr>
<tr><th>m^3</th><th>ton.</th><th>m^3</th><th>ton.</th></tr>
<tr><td>101311</td><td>R13-R5</td><td rowspan="7">7.1</td><td rowspan="9">20.000</td><td rowspan="9">30.000</td><td rowspan="10">2.000</td><td rowspan="10">3.000</td></tr>
<tr><td>170101</td><td>R13-R5</td></tr>
<tr><td>170102</td><td>R13-R5</td></tr>
<tr><td>170103</td><td>R13-R5</td></tr>
<tr><td>170107</td><td>R13-R5</td></tr>
<tr><td>170904</td><td>R13-R5</td></tr>
<tr><td>170802</td><td>R13</td></tr>
<tr><td>170302</td><td>R13-R5</td><td>7.6</td></tr>
<tr><td>170504</td><td>R13</td><td>7.31 bis</td></tr>
<tr><td>170508</td><td>R13</td><td>7.11</td><td>6.700</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td colspan="3">Totali impianto</td><td>20.000</td><td>30.000</td><td>2.000</td><td>3.000</td></tr>
</table>

Le attività di recupero R5 previste in impianto saranno effettuate mediante macchinario mobile che la Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. ha noleggiato, mediante contratto di noleggio a freddo agli atti, dalla Giusto Mario S.r.l. Artigiana proprietaria del macchinario e titolare dell'autorizzazione di cui all'Atto Dirigenziale n. 3548 del 22.12.2016 ex art. 208 comma 15 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., relativo allo stesso.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Il frantoio utilizzato in impianto marca Powercrusher PC10/60L, numero di serie 523120202 è destinato alla frantumazione di materiale inerte, ha una potenzialità fino a 200 tonnellate/h, variabile a seconda della durezza del materiale da trattare ed è dotato delle seguenti strutture:

1. tramoggia di carico di capacità pari a circa 3,9 $m^{3;}$
2. alimentatore costituito da una cassa metallica e canale vibrante con vagliatura preliminare;
3. nastro trasportatore di scarico laterale per l'allontanamento delle prime frazioni fini provenienti dal canale vibrante (opzionale);
4. frantoio a 4 martelli azionato direttamente dalla cinghia trapezoidale del motore;
5. nastro trasportatore di scarico principale in uscita munito di nastro deferrizzatore magnetico con azione laterale;
6. impianto di abbattimento polveri costituito da nebulizzatori collocati sulla bocca del frantoio;
7. motore diesel da 186 CV per l'azionamento del frantoio, le regolazioni idrauliche e la traslazione del frantumatore.

I rifiuti di cui al punto 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.1998 ammessi al trattamento R5 per la produzione di End of Waste saranno trasformati mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata. Saranno separate le frazioni indesiderate quali ferro, legno e plastica, le stesse saranno gestite in deposito temporaneo e successivamente inviate a recupero presso impianti autorizzati.

I materiali End of Waste rispetteranno i limiti per il test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. 05.02.1998, gli stessi saranno conformi all'Allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 (allegati da C1 a C5, in funzione dell'uso che si intenderà fare di tali materiali).

I rifiuti di cui al punto 7.6 dell'allegato 1, sub allegato 1 al D.M. 05.02.1998 saranno sottoposti a cernita, macinazione e vagliatura fino ad ottenere materiali conformi agli allegati 1 e 2 al D.M. 69/2018 per la produzione di "granulato di conglomerato bituminoso riciclato End of Waste".

Sui materiali End of Waste prodotti dal trattamento dei rifiuti di cui al punto 7.1 del D.M. 05.02.1998 verrà eseguito il test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. 05.02.1998 e verrà verificata la conformità di cui all'allegato C (allegati da C1 a C5) della Circolare Interministeriale 5205 del 15.07.2005, la frequenza di campionamento e le verifiche di laboratorio verranno eseguite su lotti aventi volumetria non superiore a 3.000 metri cubi.

Sui conglomerati bituminosi riciclati End of Waste (punto 7.6 del D.M. 05.02.1998) verrà eseguito il test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. 05.02.1998 e verrà determinata la concentrazione di amianto e degli IPA, eseguita analisi granulometrica (metodo UNI EN 933-1), verificata la presenza di materiali estranei nonché la natura degli aggregati, secondo quanto previsto dal D.M. n. 69/2018.

I campionamenti, le prove analitiche, le caratterizzazioni e le certificazioni sui rifiuti in ingresso e sui materiali End of Waste prodotti saranno eseguiti ai sensi della normativa vigente utilizzando le migliori tecnologie disponibili. I campionamenti saranno effettuati da tecnici competenti, secondo quanto previsto dalla norma UNI 10802-2013; le determinazioni analitiche saranno eseguite presso laboratori certificati.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

In base ai quantitativi comunicati pari a 30.000 tonnellate annue di rifiuti gestiti nell'impianto di cui all'oggetto, la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la classe 3 (terza): superiore o uguale a 15.000 t/a e inferiore a 60.000 t/a;

Ritenuto

In considerazione di quanto sopra e verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti nell'ambito delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 – 216 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., riportati nella documentazione inoltrata dal SUAP del Comune di Cogoleto in data 29.12.2021 assunta a protocollo di Città Metropolitana di Genova con numero 64598, successivamente integrata in data 08.03.2022 prot n. 12207 ed in data 21.04.2022 protocollo n. 21320, che nulla osti all'iscrizione al numero 539 nell'apposito registro tenuto da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dell'attività di recupero rifiuti di cui all'oggetto, svolta dalla Società Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. avente sede legale in Comune di Ovada (AL) in Via Sligge 10/A, nel rispetto delle prescrizioni riportate nella parte dispositiva,

Preso atto che

la Comunicazione antimafia, richiesta tramite BDNA in data 24.01.2022, è stata rilasciata della competente Prefettura in pari data.

le spese di istruttoria risultano essere state corrisposte in data 23 dicembre 2021 per l'importo di euro 600,00 per emissioni in atmosfera, euro 180,00 per scarichi idrici e euro 280,00 per rifiuti per un totale complessivo di Euro 1060,00.

Vista

la relazione di chiusura procedimento redatta dal Responsabile del procedimento in data 28.04.2022 prot. 22581 con allegate le relazioni tecniche di settore, inserita nel relativo fascicolo elettronico;

Dato atto

che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Rosetta Sbarbaro, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato

che con la sottoscrizione del presente Atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L.241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento".

Atteso che

che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova.

Ritenuto

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato sussistano i presupposti per procedere con il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della STI Srl per lo stabilimento sito in Loc. Molinetto snc – Comune di Cogoleto, sulla base dell'istruttoria favorevole da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate nella seguente parte dispositiva.

DISPONE

per quanto in premesse specificato, fatti salvi i diritti di terzi,

I. di rilasciare, per una durata di 15 anni, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, alla STI Soluzioni Tecnologiche Internazionali Srl per l'insediamento di Via Molinetto snc – Cogoleto (GE), subordinatamente alla preventiva acquisizione dei titoli abilitativi paesaggistici ed edilizi, o altro titolo equipollente, così come previsto dal parere rilasciato dal Comune di Cogoleto con nota assunta al protocollo n. 15865 del 25.03.2022 (allegata al presente Atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale).

II. di autorizzare l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi - in regime di procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 – svolta dalla Società Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. presso l'impianto sito nel Comune di Cogoleto in Località Molinetto.

III. di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del D. Lgs.152/2006, lo stabilimento della S.T.I. Soluzioni Tecnologiche Internazionali Srl, sito in Loc. Molinetto, nel comune di Cogoleto (GE),

IV. di autorizzare lo scarico delle acque reflue derivanti dall'impianto per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, con recapito in acque superficiali interne, in un rio minore affluente del Torrente Arrestra, nel punto individuato dalle coordinate

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Gauss Boaga Latitudine Nord 4914740,3 e Longitudine Est 1470297,9, nel rispetto di tutti i limiti di Tabella 3, Colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

V. di approvare il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio relativo all'insediamento produttivo in, ai sensi del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 – allegato al presente Atto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

VI. di autorizzare lo svolgimento, presso l'impianto di Località Molinetto, l'attività di messa in riserva (R13) e di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi;

VII. di provvedere alla iscrizione della STI Soluzioni Tecnologiche Internazionali Srl al n. 539 del registro metropolitano dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti in regime di procedure semplificate di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;

VIII. di prendere atto del parere rilasciato dal Comune di Cogoleto sotto il profilo acustico, assunto al protocollo con n 13710 del 15.03.2022 e del parere sotto il profilo urbanistico edilizio, assunto al protocollo con n. 15865 del 25.03.2022, entrambi allegati al presente Atto come parte integrante e sostanziale del medesimo;

IX. di dare atto che, in relazione a tutto quanto precede, la Società è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Scarichi in corpo idrico superficiale

a) l'Azienda dovrà comunicare tempestivamente alla Direzione Ambiente – Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque della Città Metropolitana di Genova, la fine dei lavori previsti a progetto per la realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche e l'installazione del relativo impianto di trattamento, fornendo materiale fotografico a testimonianza della realizzazione delle opere a regola d'arte;

b) l'Azienda dovrà comunicare alla Direzione Ambiente – Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque della Città Metropolitana di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, **la data di attivazione dello scarico tempestivamente**, al più tardi contestualmente all'invio delle prime analisi di controllo previste al successivo punto i);

c) ai fini delle operazioni di umidificazione dei rifiuti e dei materiali EoW dovrà essere utilizzata almeno un'aliquota significativa delle acque meteoriche di dilavamento, previo opportuno trattamento, al fine di ridurre il consumo dell'acqua di rete;

d) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature, strumentazioni e manufatti dovranno essere tenuti sempre in perfetta efficienza al fine di garantire sempre un buon funzionamento degli stessi e una corretta capacità di depurazione delle acque reflue;

e) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;

f) la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buono stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;

g) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

h) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;

i) ai fini dell'attività di autocontrollo, l'Azienda dovrà effettuare le analisi delle acque reflue effluenti dall'impianto di trattamento con FREQUENZA ANNUALE, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, per la verifica del rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, Colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativi ai seguenti parametri sito specifici: **pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali.**

j) le analisi, di cui al precedente punto i, dovranno essere eseguite sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore; eventuali modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:

- l'indicazione del Tecnico abilitato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA);
- le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione;
- l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
- i limiti di riferimento normativi;
- un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova purché accompagnanti da una verbale di campionamento riportante tutte le informazioni sopra elencate che dovrà essere timbrato e firmato da un Chimico iscritto all'Albo professionale.

Tali referti analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, firmati digitalmente, via posta certificata – pec e dovranno altresì riportare correttamente la ragione sociale della ditta, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono.

k) il termine entro cui effettuare le prime analisi di cui al precedente punto i) è fissato a 90 giorni dalla data di attivazione dello scarico, che dovrà essere comunicata con le modalità indicate al punto b);

l) il pozzetto fiscale per il campionamento periodico delle acque reflue, in uscita dall'impianto di depurazione, dovrà essere reso sempre accessibile e perfettamente funzionale;

m) il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della L.R. 43/1995, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione e delle relative apparecchiature e del successivo ripristino;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni …);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento e delle relative apparecchiature;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Il suddetto quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e numerati a cura del titolare dello scarico o, in alternativa, i dati e le operazioni di manutenzione dovranno essere

copia informatica per consultazione

riportati su apposito archivio informatico in formato .pdf ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Lo stesso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L. R. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

n) l'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente sottoposto ad operazioni di pulizia mediante la rimozione dei sedimenti acculatisi sul fondo del dissabbiatore e l'asportazione degli oli surnatanti in superficie della vasca di disoleazione;

o) i fanghi e gli oli rimossi periodicamente dall'impianto di depurazione dovranno essere prelevati e gestiti come rifiuti ed avviati a trattamento mediante apposita Ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di tre anni;

p) l'Azienda dovrà provvedere alla periodica sostituzione dei filtri oleoassorbenti e del filtro a coalescenza; i filtri esausti dovranno essere gestiti come rifiuti ed inviati a smaltimento ex situ da apposita Ditta autorizzata ai sensi di legge;

q) l'Azienda dovrà procedere alla periodica pulizia del filtro a coalescenza, con l'impiego dell'apposito sistema ad aria compressa;

r) l'Azienda dovrà adottare le procedure riportate nel Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione di cui al punto 3) dell'Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4, facente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

s) l'Azienda, in caso di cessazione di uno o più scarichi, dovrà dare immediata comunicazione alla Direzione Ambiente – Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque della Città Metropolitana di Genova, all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, all'ASL 3 - Dipartimento di Prevenzione ed al Comune di Cogoleto.

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- l'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- le prescrizioni, anche maggiormente restrittive, eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
- non è consentito lo scarico di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Metropolitana. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;
- qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova e all'A.R.P.A.L.

Emissioni in atmosfera

1. Presso lo stabilimento sito in Via Molinetto snc, nel comune di Cogoleto (GE) dovrà essere

copia informatica per consultazione

sempre mantenuta copia della documentazione presentata al SUAP del Comune di Cogoleto che ha portato al rilascio del presente Atto.

2. Al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri, i cumuli di materiali o rifiuti potenzialmente polverulenti dovranno essere mantenuti umidificati o dovranno essere confinati con apposite barriere. Se confinati, i cumuli dei materiali o dei rifiuti polverulenti dovranno avere altezza inferiore a quella dei muretti di delimitazione.

3. I cumuli dovranno essere coperti con teli nei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento.

4. Le operazioni di frantumazione svolte con il frantoio mobile dovranno essere condotte con il materiale o i rifiuti adeguatamente umidificati.

5. L'Azienda dovrà mantenere sempre in perfetta efficienza tutti i dispositivi funzionali all'umidificazione del materiale e provvedere alla loro regolare manutenzione come indicato dai fornitori.

6. L'Azienda dovrà adottare ogni ulteriore accorgimento necessario al fine di evitare la formazione di emissioni di polveri e trascinamenti di materiale nelle vie pubbliche da parte dei mezzi in uscita dallo stabilimento.

7. Con preavviso minimo di 15 giorni, l'Azienda dovrà notificare la messa in esercizio del frantoio mobile alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Cogoleto, alla ASL 3 Genovese ed all'ARPAL.

Rifiuti

a) presso l'impianto ubicato in località Molinetto in Comune di Cogoleto sono autorizzate le seguenti attività di recupero:

Tipologia rifiuto	Attività di recupero	Paragrafo del D.M. 05/02/1998	Potenzialità Massima Impianto		Stoccaggio Massimo Istantaneo	
			m^3	ton.	m^3	ton.
101311	R13-R5	7.1	20.000	30.000	2.000	3.000
170101	R13-R5					
170102	R13-R5					
170103	R13-R5					
170107	R13-R5					
170904	R13-R5					
170802	R13					
170302	R13-R5	7.6				
170504	R13	7.31 bis				
170508	R13	7.11	6.700	10.000		
Totali impianto			20.000	30.000	2.000	3.000

In particolare, vengono autorizzate le seguenti attività di recupero:

copia informatica per consultazione

- attività di messa in riserva (R13) per una volumetria massima istantanea di rifiuti pari a 2.000 m^3;
- attività di recupero (R5) per un quantitativo pari a 150 tonnellate/giorno, finalizzata all'ottenimento di End of Waste, anche mediante operazioni di frantumazione secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 184-ter del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., dal D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii e dal D.M. 69/2018;

b) l'attività di trattamento dovrà aver essere svolta nelle aree delimitate e indicate nella planimetria allegata che è parte integrante del presente parere;

c) è autorizzato un tempo massimo di messa in riserva (R13) pari a 12 mesi dalla presa in carico dei rifiuti;

d) l'Azienda dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico Rifiuti Bonifiche ed Emissioni in atmosfera della Città Metropolitana di Genova e ad ARPAL la data di inizio dell'attività in impianto;

e) eventuali rifiuti prodotti presso l'impianto diversi da quelli di cui alla lettera a), dovranno essere stoccati con le modalità previste all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (deposito temporaneo);

f) prima del conferimento presso l'impianto i rifiuti dovranno essere sottoposti alle seguenti verifiche analitiche:

- caratterizzazione analitica di base ai sensi dell'allegato D) alla Parte Quarta del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. che ne attesti la non pericolosità;
- test di cessione secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 per la verifica del rispetto, per i parametri pertinenti, dei limiti di cui alla Tabella dell'Allegato 3 al decreto citato;

g) le aree dell'impianto di recupero rifiuti dovranno essere dotate di recinzione e di cancello d'accesso;

h) l'impianto dovrà essere dotato di adeguato strumento di pesa per i rifiuti conferiti presso lo stesso;

i) il settore di conferimento rifiuti, le aree di trattamento e di messa in riserva dei rifiuti dovranno essere individuate chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice CER; l'individuazione dei settori sopra citati dovra' essere riportata su planimetria dell'impianto che dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tecnico rifiuti bonifiche ed emissioni in atmosfera di Città Metropolitana di Genova;

j) i cumuli delle diverse tipologie di rifiuti/EoW dovranno essere mantenuti separati mediante new jersey che potranno essere spostati in funzione delle esigenze derivanti dai conferimenti;

k) dovrà essere garantito il buono stato di manutenzione e di efficienza della pavimentazione dell'impianto e del sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche delle aree destinate all'attività di messa in riserva e di riduzione volumetrica dei rifiuti;

l) durante le operazioni di movimentazione e di triturazione dei rifiuti dovranno essere messe in atto modalità atte ad evitate la dispersione di polveri e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo nonché ogni inconveniente derivante da odori e rumori;

m) preventivamente alle fasi di triturazione mediante frantoio dovrà essere eseguita una selezione dei materiali estranei che dovranno essere adeguatamente stoccati in attesa di essere conferiti a soggetti autorizzati;

n) in ottemperanza a quanto stabilito da Regione Liguria, la Ditta dovrà comunicare, mediante trasmissione di una relazione esplicativa, con quale modalità effettua il lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'uscita degli stessi dall'impianto e con quali modalità gestirà le acque di lavaggio e gli eventuali fanghi prodotti da tale attività;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

o) dovranno essere adottati opportuni accorgimenti al fine di minimizzare le emissioni diffuse di polveri quali ad esempio:

- umidificare i rifiuti durante le fasi di riduzione volumetrica;
- umidificare i cumuli in fase di formazione;
- mantenere pulite ed eventualmente ed eventualmente umidificate le vie di transito ed i piazzali di transito degli automezzi;
- garantire che i mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti viaggino con idonea copertura;

p) eventuali spandimenti accidentali di liquidi potenzialmente inquinanti dovranno essere assorbiti con idoneo materiale assorbente che dovrà pertanto essere tenuto in deposito a tal fine; i rifiuti originati da tale operazione dovranno essere smaltiti conformemente alle norme secondo la natura degli stessi;

q) non potranno essere trattate (attività R5) più di 150 t/giorno di rifiuti (tale valore non deve essere inteso come media su più giorni);

r) i rifiuti da trattare dovranno essere privi da amianto;

s) i rifiuti da trattare qualora individuati da codice specchio dovranno essere caratterizzati per lotti non superiori a 1000 m^3, se non disposto diversamente da normative nazionali o regionali;

t) le caratteristiche per la cessazione dello status di rifiuto sono quelle di cui al comma 1 dell'art. 184-ter del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Per i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero (R5) eseguite sui rifiuti di cui al punto 7.1 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii., in mancanza di criteri specifici adottati a livello nazionale e comunitario, dovrà essere verificato il rispetto dei requisiti di cui al decreto stesso;

u) le caratteristiche per la cessazione dello status di rifiuto per il rifiuto classificato con codice CER 170302 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301", di cui al paragrafo 7.6 del D.M. 05.02.1998, sono quelle di cui al D.M. 69/2018;

v) la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto di materiale prodotto avverrà al momento dell'emissione da parte del produttore della dichiarazione di conformità dell'End of Waste ai parametri riportati in autorizzazione; fino a quel momento la materia prodotta dovrà essere gestita come rifiuto;

w) ai fini dell'adempimento di cui alla prescrizione v), l'Azienda dovrà trasmettere alla Città Metropolitana di Genova di Genova, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto autorizzativo, la definizione di "lotto" per l'EoW da sottoporre a campionamento per la verifica dei parametri stabiliti in autorizzazione con indicazione delle modalità di campionamento e conservazione campioni (tempi massimi e modalità);

x) la dichiarazione di conformità di cui alla prescrizione v), ove non disciplinata da specifica disposizione normativa, dovrà essere redata in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 e 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) e dovrà contenere le seguenti sezioni minime:

- ragione sociale del produttore;
- caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
- la quantificazione del lotto di riferimento;
- rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti;

y) dovrà essere predisposto e tenuto aggiornato un apposito registro dove riportare le movimentazioni dell'EoW a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato, per mantenere la

copia informatica per consultazione

tracciabilità e verificare le tempistiche di permanenza del prodotto;

z) dovrà essere garantita sia a livello documentale che con modalità operative di gestione, la tracciabilità dei flussi di rifiuti destinati a recupero nonché l'indicazione del quantitativo di rifiuti trattato giornalmente in R5 presso l'impianto;

aa) entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versati alla Città Metropolitana di Genova i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

Prescrizioni relative alle garanzie finanziarie

bb) prima dell'inizio dell'attività di gestione rifiuti R5 finalizzata all'ottenimento di EoW, dovrà essere costituita e mantenuta, per tutta la durata della presente autorizzazione a favore della Città Metropolitana di Genova una garanzia finanziaria di entità pari ad una copertura di € 217.288,855 (comprensivo di adeguamento ISTAT e corrispondente ad un trattamento giornaliero di **150 t/giorno di rifiuti** così come stabilito dall'Allegato B della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014, in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012), con una delle seguenti modalità:

i) reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

ii) polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;

cc) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla prescrizione di cui alla precedente lettera bb) dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza; si specifica che in ogni caso, nei due anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione, la polizza non avrà alcuna efficacia di copertura;

dd) il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it);

ee) nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria;

ff) l'entità della garanzia di cui alla precedente lettera bb) potrà essere ridotta del 20% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o del 25% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;

copia informatica per consultazione

gg) copia originale della garanzia finanziaria costituita in ottemperanza alla precedente lettera bb) dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Città Metropolitana di Genova per l'accettazione della stessa;

hh) dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;

ii) prima dell'inizio dell'attività e per ogni futura variazione, dovrà essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova il nominativo del responsabile tecnico delle operazioni di recupero rifiuti corredando la comunicazione con una dichiarazione di accettazione della carica da parte dello stesso;

jj) in base a quanto indicato dal Consiglio Nazionale dei Chimici in relazione all'utilizzo di rapporti di prova e di certificati analitici, le risultanze analitiche degli accertamenti ambientali di parte, che saranno conservate in carico alla Società per 5 anni e messe a disposizione per eventuali controlli da parte degli Enti preposti, dovranno essere formulate tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA); in alternativa dovrà essere allegato un idoneo verbale di campionamento, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione nel caso di analisi di rifiuti, la definizione precisa e una esauriente descrizione del rifiuto stesso;
- l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
- i limiti di concentrazione applicabili al caso;
- un giudizio finale in relazione alle finalità per le quali è stata eseguita l'analisi di laboratorio.
- In alternativa ai certificati analitici, potranno essere utilizzati rapporti di prova purché accompagnati da una relazione finale sugli esiti delle attività di accertamento analitico (riportante anche tutte le informazioni sopra elencate), che dovrà essere comunque timbrata e firmata da un Chimico iscritto all'Albo professionale. In ogni caso non possono essere accettati semplici rapporti di prova, se non accompagnati da esaustiva relazione di commento a firma di Chimico iscritto all'Albo professionale.

kk) i rifiuti derivanti dai trattamenti dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo la normativa vigente;

ll) per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii nonché dal D.M. 05 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;

mm) alla chiusura dell'impianto:

- dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito ed il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
- dovrà essere assicurata la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
- dovranno essere predisposti controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta, nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere prodotta una relazione sulle motivazioni alla

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

base di tale conclusione.

Si ricorda che nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art 214, comma 6, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per la determinazione dei diritti di iscrizione al registro metropolitano dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 21.07.1998 n. 350.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni impartite dal settore VIA della Regione Liguria non incluse nell'ambito di applicazione della norma relativa alla gestione rifiuti.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale è stata rilasciata a seguito di un procedimento durato 124 giorni (al 02.05.2022), a fronte di un termine di legge di 150 giorni per richiesta integrazioni, nonché in 97 giorni effettivi, tenuto conto della sospensione termini per integrazioni e art.10 bis della L. 241/90.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

INVIA

Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Cogoleto per la successiva trasmissione a:

- STI Soluzioni Tecnologiche Internazionali Srl;
- COMUNE DI COGOLETO;
- A.S.L. 3 GENOVESE;
- A.R.P.A.L.;
- REGIONE LIGURIA;
- SEZIONE REGIONALE DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA;
- ISPRA.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

Protocollo n. 6106 *Cogoleto, 15 marzo 2022*

OGGETTO: **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013. COMPARTO ACUSTICA. DITTA S.T.I. SOLUZIONI TECNOLOGICHE INTERNAZIONALI S.R.L. - SITO DI VIA MOLINETTO SNC - 16016 COGOLETO (GE).**

IL RESPONSABILE DELL'8° SETTORE
AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE/AIB – ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SUAP

PREMESSO che:

- in data 28/12/2021 è pervenuta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cogoleto in delega alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Genova, come riportato nella ricevuta della piattaforma telematica avente Codice Pratica n. 02176380067-20122021-1818 e Protocollo pratica n. REP_PROV_GE/GE-SUPRO/0018001 del 28/12/2021, istanza per il rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, da parte della Ditta S.T.I. SOLUZIONI TECNOLOGICHE INTERNAZIONALI S.R.L., P.I. e C.F.: 02176380067, con sede legale in Alessandria (AL), Via Sligge n. 10/A e Stabilimento in Cogoleto, Via Molinetto s.n.c. costituito da IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, per i seguenti comparti: RIFIUTI – SCARICHI IDRICI – EMISSIONI IN ATMOSFERA – ACUSTICA;

RICHIAMATI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:
  - autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  - comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  - autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

copia informatica per consultazione

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

– la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
– la Legge regionale 20 marzo 1998, n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
– la Legge regionale 6 giugno 2017, n. 12 "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";
– la D.G.R. n. 534 del 28.5.1999 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell'art. 2, comma 2, l.r. 20.3.1998, n. 12/99";

CONSIDERATO che:

– dalla relazione tecnica allegata alla domanda risulta che l'attività principale della Ditta presso lo stabilimento in Via Molinetto s.n.c. in Comune di Cogoleto - area contraddistinta nel N.C.T. del Comune di Cogoleto al Fg. 17 mapp. 1072, è costituita dal recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione;
– dalla documentazione tecnica allegata alla domanda inerente la Relazione previsionale di Impatto Acustico relativa all'attività succitata, predisposta dal Dr. Andrea DRAGO, Tecnico competente in Acustica ambientale (Decr. Dirig. Regione Liguria n. 583 del 22/03/2000 - Codice regionale 159) risulta che:
  - l'area ove è ubicata l'attività in argomento è classificata come Area esclusivamente industriale - Classe VI (una porzione del sito è stata inserita in classe acustica V "aree prevalentemente industriali");
  - la configurazione operativa più onerosa sotto il profilo delle emissioni acustiche è rappresentata da:
    a. Impianto di betonaggio (fase di carico autobetoniera);
    b. utilizzo contemporaneo del Frantoio mobile Hartl Powercrusher PC (caricamento con escavatore Hitachi);
  - la valutazione d'impatto acustico è relativa al periodo diurno, fermo restando che l'orario di esercizio sarà quello stabilito dai competenti Uffici comunali e regolamenti vigenti;
  - sono stati effettuati rilievi fonometrici durante il periodo di riferimento diurno;
  - da calcoli e misure si rileva che:
    a. le attività che la ditta S.T.I. Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. esegue ed intende eseguire durante il periodo diurno all'interno del sito in Località Molinetto nel comune di Cogoleto (GE) sono e saranno compatibili con i limiti imposti dalla vigente normativa.

VISTO:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che assegna ai responsabili di settore, in mancanza di personale di qualifica dirigenziale, la competenza in materia di gestione;
- il Provvedimento del Sindaco prot. n. 28974 del 17/12/2021 di proroga dell'incarico di Titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile dell'8° Settore AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE/AIB (aspetti amm.vi) – ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SUAP;

copia informatica per consultazione

RILEVATO che non sussistono motivi ostativi in merito alla compatibilità acustica dell'attività in argomento;

Sulla base della documentazione pervenuta e nel rispetto delle valutazioni tecniche in essa contenute si esprime **Parere Favorevole** per la matrice impatto acustico dell'attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione nello stabilimento di Via Molinetto s.n.c. in Comune di Cogoleto (GE) - area contraddistinta nel N.C.T. del Comune di Cogoleto al Fg. 17 mapp. 1072 della Ditta S.T.I. SOLUZIONI TECNOLOGICHE INTERNAZIONALI S.R.L., P.I. e C.F.: 02176380067, con sede legale in Alessandria (AL), Via Sligge n. 10/A, nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Potranno essere esercitate esclusivamente le attività indicate nella relazione del Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Dr. Andrea DRAGO (Decr. Dirig. Regione Liguria n. 583 del 22/03/2000 - Codice regionale 159);
- I macchinari/impianti potranno essere utilizzati esclusivamente durante il periodo dal lunedì al venerdì con il seguente orario: h. 8:00 - 17:00;
- Non dovranno essere provocati rumori strutturali;
- I macchinari dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza;
- Dovranno essere regolarmente adottati tutti gli accorgimenti finalizzati alla limitazione delle emissioni acustiche;
- In caso di modifiche sostanziali dell'impianto che possano apportare un incremento dei livelli di emissione sonora, la Ditta dovrà presentare al SUAP del Comune di Cogoleto una valutazione di impatto acustico al fine di dimostrare il rispetto dei limiti anche a seguito della modifica.
- Valutare il livello di rumore immesso nell'ambiente esterno con rilievo condotto da Tecnico competente in Acustica ambientale, ed eseguire una verifica dei valori limite, redatta dal Tecnico competente in Acustica ambientale, presso i recettori indicati nella relazione previsionale di impatto acustico succitata, nel periodo di funzionamento a regime, nelle condizioni di esercizio più gravose del complessivo ciclo lavorativo;
- Trasmettere i risultati dei rilievi, accompagnati da relazione tecnica esplicativa a firma di Tecnico competente in acustica ambientale, all'ARPAL Liguria ed al Comune di Cogoleto - VIII Settore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di messa a regime.
- Per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Il Funzionario Responsabile dell'8° Settore
Ambiente - Protezione Civile/AIB (asp. amm.vi)
Attività Produttive - SUAP
Ing. Carlo PERPETUA
[Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.]

copia informatica per consultazione

COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

SETTORE 4° - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA – DEMANIO – TRASPORTO PUBBLICO

fax 4° Settore:010/9170256 pec: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it

Prot. n. – COME DA PEC –
Pratica SUAP N. 23/2021
Codice Territoriale 14.70.Q.6

Cogoleto , come da firma digitale

Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente
Via pec

SUAP comunale presso Settore VIII
Via mail

OGGETTO: Parere sulla compatibilità urbanistico edilizia richiesto in ultimo con nota prot.n. 14130/2022 in data 17/03/22, protocollo comunale n. 6304 del 17/03/22, nell'ambito dell'istanza di AUA - Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa ad Impianto per recupero rifiuti inerti da costruzione e demolizione in Località Molinetto - Fg. 17 Particella 1072.
Richiedente: Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.R.L.

PREMESSO che in data 28/12/2021 è pervenuta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cogoleto presso il Settore VIII comunale tramite la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Genova (Codice Pratica n. 02176380067-20122021-1818 e Protocollo pratica n. REP_PROV_GE/GE-SUPRO/0018001 del 28/12/2021) un'istanza per il rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, da parte della Ditta S.T.I. SOLUZIONI TECNOLOGICHE INTERNAZIONALI S.R.L., P.I. e C.F.: 02176380067, con sede legale in Alessandria (AL), Via Sligge n. 10/A e sede operativa in Cogoleto, Via Molinetto nel terreno identificato al CT al Fg. 17 particella 1072, relativa ad un IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, per i seguenti comparti: RIFIUTI – SCARICHI IDRICI – EMISSIONI IN ATMOSFERA – ACUSTICA;

VISTA la nota da parte di Città metropolitana Direzione Ambiente prot.n.14130/2022 in data 17/03/22, protocollo comunale n. 6304 del 17/03/22 con richiesta di parere urbanistico;

DATO ATTO che il mappale, per la parte oggetto di intervento, ricade:

- in zona Industriale ZD del vigente PRG, disciplinata dal relativo art. 37 delle NTA e dalle Norme di attuazione del PPIP EX CAVA MOLINETTO, approvato con Conferenza dei servizi deliberante in data 26/05/1997 e successiva variante approvata in data 21/07/2000;
- in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi art. 142 c.1 lett.c) D.Lgs.42/04 - fascia 150 m. acque;
- in zona TRZ del vigente PTCP, assetto insediativo;

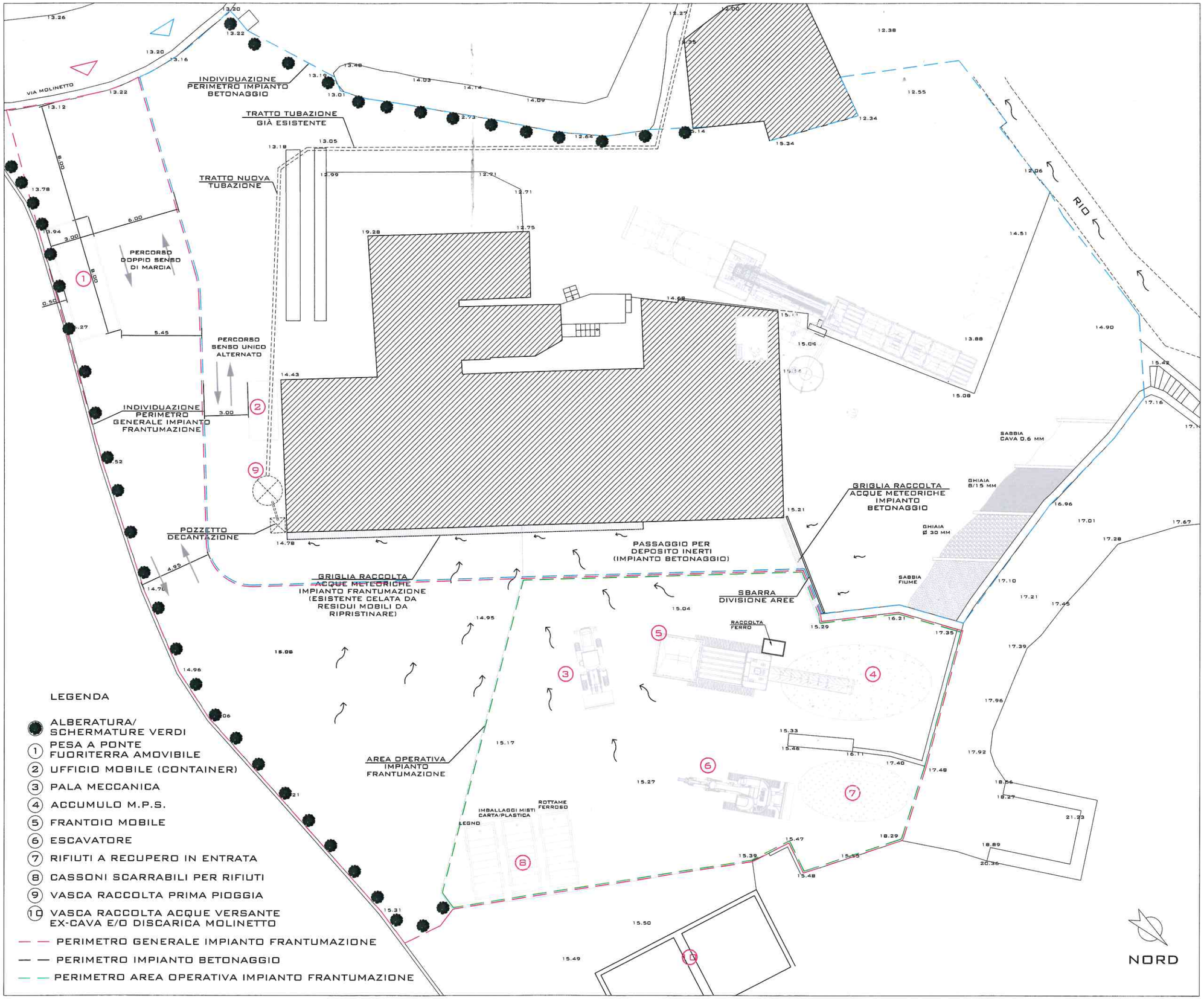
RITENUTO che, come previsto dall'art. 12 della LR 24/87 e s.m.i. il Piano particolareggiato di iniziativa privata sopra citato, decorsi i 10 anni della sua approvazione, assuma valore prescrittivo e sia recepito nello strumento urbanistico generale (PRG), con validità a tempo indeterminato e cioe' finchè resterà in vigore il vigente PRG, approvato con DPGR n.387 del 11.12.1998 e successive varianti;

ESAMINATA l'istanza sotto il profilo urbanistico edilizio, Si RITIENE che l'intervento proposto, costituito da impianti mobili ed elementi accessori ed opere interrate di modesta entità, possa considerarsi compatibile con la destinazione produttiva esistente e conforme alla normativa urbanistico edilizia disciplinante l'area; si esprime parere favorevole all'intervento, precisando che preliminarmente all'insediamento e alla realizzazione delle opere sia necessario acquisire i pertinenti titoli abilitativi paesaggistici ed edilizi, o altro titolo equipollente.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Arch. Raffaello RIBA
Documento firmato digitalmente

copia informatica per consultazione



ELABORATO GRAFICO - SCALA 1:250

copia informatica per consultazione

Dott. Chim. Michele Riccobene
Salita a Pietraminuta, 19/10A
16136 GENOVA
Tel. 338 6565691

CF:RCCMHL68R26D969Y
P.IVA: 02102870991
email:michele.riccobene@chimici.it
pec:michele.riccobene@pec.chimici.

PROVINCIA DI GENOVA

COMUNE DI COGOLETO

IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE IN LOCALITÀ MOLINETTO



PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

in conformità al Regolamento Regionale 10 Luglio 2009 n°4

"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne"

(Legge regionale 28 ottobre 2008, n°39)

COMMITTENTE	DATA	FIRMA
S.T.I. SOLUZIONI TECONOLOGICHE INTERNAZIONALI SRL Via Sligge 10/A 15076 OVADA (AL) Impianto: Via Molinetto SNC 16016 COGOLETO (GE)	DICEMBRE 2021	Dott. Chim. Michele Riccobene Firmato digitalmente da **MICHELE RICCOBENE** CN = RICCOBENE MICHELE O = Ordine dei Chimici della Liguria OU = Numero di iscrizione:001103 T = Chimico e-mail = michele.riccobene@chimici.it C = IT

ISCRITTO ALL'ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DELLA LIGURIA AL NUMERO 1103 (SEZIONE A)

- *Iscritto all'Albo dei Periti (N.567) e dei CTU (N.3373) del Tribunale di Genova nella categoria "Chimici".*
- *Abilitato, con il codice di identificazione: GE01103C00021, ad emettere le certificazioni di cui agli articoli 1 e 2, del Decreto del Ministero dell'interno del 07/12/84 n° 818 (in materia di prevenzione incendi).*
- *Abilitato al ruolo di Responsabile Tecnico per le categorie 1,4,5,8 dell'Albo Gestori Ambientali (classe massima A).*
- *Abilitato alla bonifica da amianto nel ruolo di dirigente (responsabile/Coordinatore di Cantiere) iscritto nell'elenco della Regione Liguria.*
- *Abilitato dalla Regione Liguria come "Responsabile per la gestione del problema amianto" in strutture, edifici ed impianti*

copia informatica per consultazione

Dott. Chim. Michele Riccobene
Salita a Pietraminuta, 19/10A
16136 GENOVA

CF:RCCMHL68R26D969Y
P.IVA: 02102870991
email: michele.riccobene@chimici.it

SOMMARIO

PREMESSA *3*

PLANIMETRIA DELL'INSEDIAMENTO *3*

ATTIVITÀ SVOLTE NELL'INSEDIAMENTO *4*

Attività svolte nell'insediamento 4

Principali caratteristiche delle superfici scolanti 6

La potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio 6

Volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio 7

volume annuale presunto di acque di prima pioggia e di lavaggio da raccogliere ed allontanare 7

modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste 7

Valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata 8

Considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati 8

Caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto 8

DISCIPLINARE DELLE OPERAZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE *8*

ALLEGATI *10*

copia informatica per consultazione

Dott. Chim. Michele Riccobene
Salita a Pietraminuta, 19/10A
16136 GENOVA
CF:RCCMHL68R26D969Y
P.IVA: 02102870991
email: michele.riccobene@chimici.it

PREMESSA

Il presente piano è stato redatto conformemente a quanto indicato nel Regolamento Regionale del 10 Luglio 2009 n°4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne" (Legge regionale 28 Ottobre 2008, n°39). La finalità è la gestione delle acque meteoriche che andranno a ricadere nell'area occupata dall'impianto di recupero rifiuti, gestita dalla S.T.I. SOLUZIONI TECONOLOGICHE INTERNAZIONALI SRL, in Via Molinetto s.n.c. nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

PLANIMETRIA DELL'INSEDIAMENTO

È stata allegata la planimetria:

1) La planimetria dell'insediamento, in scala 1:250 è riportata nell'allegato 1. In essa sono evidenziati:

- Il percorso delle acque meteoriche, in funzione delle pendenze della pavimentazione, con le frecce.
- La superficie scolante di circa 1.500 m^2 potenzialmente soggetta a contaminazione per contatto con i cumuli dei rifiuti o con le zone di carico, scarico, movimentazione e trattamento.
- La rete di caditorie e le relative tubazioni.
- L'impianto di trattamento mediante sedimentatore e disoleatore statico.
- La possibile collocazione del serbatoio distributore di gasolio.
- Le tubazioni di collegamento.
- Il collegamento alla rete di raccolta delle acque meteoriche.

copia informatica per consultazione

Dott. Chim. Michele Riccobene
Salita a Pietraminuta, 19/10A
16136 GENOVA
CF:RCCMHL68R26D969Y
P.IVA: 02102870991
email: michele.riccobene@chimici.it

ATTIVITÀ SVOLTE NELL'INSEDIAMENTO

Attività svolte nell'insediamento

Nell'area dell'impianto verrà effettuata la messa in riserva (R13) in cumuli di rifiuti inerti da demolizione e asfalti identificati dai CER:

Punto 7.1 Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 05.02.98:

- 101311 *rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10* [R13-R5]
- 170101 *cemento* [R13-R5]
- 170102 *mattoni* [R13-R5]
- 170103 *mattonelle e ceramiche* [R13-R5]
- 170107 *miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* [R13-R5]
- 170802 *materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01* [R13]
- 170904 *rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03* [R13-R5]

Punto 7.6 Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 05.02.98:

- 170302 *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01* [R13-R5]

Punto 7.11 Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 05.02.98:

- 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 [R13]

Punto 7.31-bis Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 05.02.98:

- 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 [R13]

I rifiuti saranno posti in cumulo sul piazzale (inerti da demolizione, asfalti, terre e rocce ecc) o all'interno di cassoni scarrabili (guaine bituminose, cartongesso ecc.).

copia informatica per consultazione

Le seguenti tipologie di rifiuti (punto 7.1. dell'allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 05.02.98) saranno ammesse al trattamento R5 per la produzione di materiali EoW:

- 101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 [R5]
- 170101 cemento [R5]
- 170102 mattoni [R5]
- 170103 mattonelle e ceramiche [R5]
- 170107 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 [R5]
- 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 [R5]

Tali rifiuti saranno trasformati mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata. Saranno separate le frazioni indesiderate quali ferro, legno e plastica, le stesse saranno gestite in deposito temporaneo e successivamente inviate a recupero presso impianti autorizzati. In particolare, le frazioni più preziose, quali il Ferro e i metalli in generale, saranno valorizzate.
I materiali EoW rispetteranno i limiti per il test di cessione di cui all'allegato 3 al DM 05.02.98. Gli stessi saranno conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 (allegati da C1 a C5, in funzione dell'uso che si intenderà fare di tali materiali).

Le seguenti tipologie di rifiuti (punto 7.1. dell'allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 05.02.98) saranno ammesse al trattamento R5 per la produzione di materiali EoW:

- 101311 *rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10* [R5]
- 170101 *cemento* [R5]
- 170102 *mattoni* [R5]
- 170103 *mattonelle e ceramiche* [R5]
- 170107 *miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* [R5]
- 170904 *rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03* [R5]

copia informatica per consultazione

L'impresa intende installare un serbatoio mobile da 9.000 litri per il rifornimento dei mezzi del cantiere. Tale attività, ricadendo tra quelle soggette a prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011, prevede che venga presentata apposita SCIA al Comando Provinciale dei VVF di Genova. Trattandosi di "nuova attività", tale serbatoio dovrà essere conforme a quanto previsto dal DECRETO 22 novembre 2017. La possibile collocazione esatta del serbatoio dovrà rispettare le distanze di legge e sarà oggetto di eventuali osservazioni e prescrizioni da parte dei VVF. In ogni caso lo stesso sarà collocato in area dotata di raccolta delle acque meteoriche secondo il presente pianto. Pertanto, le acque recapitanti nella zona di rifornimento saranno gestite, insieme a quelle del piazzale, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale 10 luglio 2009.

Lo stoccaggio dei fusti dell'olio idraulico o olio motore avviene in area coperta. In ogni caso, le eventuali acque di dilavamento che possano interessare oli, saranno raccolte e trattate prima dello scarico secondo quanto previsto dal sopra citato regolamento.

Principali caratteristiche delle superfici scolanti

Tutta l'area è pavimentata in cemento ed è pertanto impermeabile.

La potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio

I rifiuti gestiti presso l'impianto, per tipologia e data la conformità al test di cessione, non sono in grado di rilasciare inquinanti disciolti in acqua. Le acque meteoriche potrebbero arricchirsi di solidi sospesi e in particolare sedimentabili dovuti al trascinamento meccanico delle componenti più fini. Pertanto, il primo stadio del trattamento sarà la sedimentazione. Eventuali oli e gasoli provenienti dalle macchine o dal rifornimento saranno trattati nel disoleatore conforme alla norma UNI EN 858 e DIN 1999. Tale trattamento garantirà la conformità ai limiti per lo scarico in acque superficiali, come da tab. 3 prima colonna dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.

I cartongessi, potenziali sorgenti di solfati, saranno gestiti in cassoni scarrabili coperti.

copia informatica per consultazione

Dott. Chim. Michele Riccobene
Salita a Pietraminuta, 19/10A
16136 GENOVA
CF:RCCMHL68R26D969Y
P.IVA: 02102870991
email: michele.riccobene@chimici.it

Volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio

Le superfici non verranno lavate. I rifiuti e i materiali EoW saranno all'occorrenza bagnati per evitare l'immissione di polveri. Tuttavia, tale bagnatura si limiterà all'umidificazione dei cumuli senza ruscellamento e scarico delle acque.

volume annuale presunto di acque di prima pioggia e di lavaggio da raccogliere ed allontanare

Estrazione completata

Località: LERCA				
Parametro meteorologico: PRECIPITAZIONE - PRECIPITAZIONE CUMULATA (mm)				
Inizio rilevazione	**Fine rilevazione**	**Valore**	**Dataset**	**Valido**
01/01/2002	31/12/2002	1594.4	Tutti i dati	Sì
01/01/2003	31/12/2003	1114.8	Tutti i dati	Sì
01/01/2004	31/12/2004	1026.2	Tutti i dati	Sì
01/01/2005	31/12/2005	889.6	Tutti i dati	Sì
01/01/2006	31/12/2006	1086.4	Tutti i dati	Sì
01/01/2007	31/12/2007	753.6	Tutti i dati	Sì
01/01/2008	31/12/2008	1584.2	Tutti i dati	Sì
01/01/2009	31/12/2009	1542.6	Tutti i dati	Sì
01/01/2010	31/12/2010	1543.2	Tutti i dati	Sì
01/01/2011	31/12/2011	1123.8	Tutti i dati	Sì
01/01/2012	31/12/2012	1254	Tutti i dati	Sì
01/01/2013	31/12/2013	1433.4	Tutti i dati	Sì
01/01/2014	31/12/2014	2117	Tutti i dati	Sì
01/01/2015	31/12/2015	750	Tutti i dati	Sì
01/01/2016	31/12/2016	1244	Tutti i dati	Sì
01/01/2017	31/12/2017	744.2	Tutti i dati	Sì
01/01/2018	31/12/2018	1796.2	Tutti i dati	Sì
01/01/2019	31/12/2019	2142.2	Tutti i dati	Sì
01/01/2020	31/12/2020	1406	Tutti i dati	Sì
Dati letti 19				
Dati validi 19				

ARPAL

La stazione di Lerca (quella del Molinetto fornisce pochi dati) indica una precipitazione media annua, negli ultimi vent'anni, pari a 1.257 mm

Data la superficie di circa 1.500 m^2, il quantitativo di acque che sono trattate e scaricate sarà pari a circa 1.886 m^3/y.

Modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste

La rete di raccolta e di trattamento è indicata in planimetria. Non è previsto lo stoccaggio delle acque di prima pioggia. Tutte le acque ricadenti vengono trattate.

copia informatica per consultazione

Dott. Chim. Michele Riccobene
Salita a Pietraminuta, 19/10A
16136 GENOVA
CF:RCCMHL68R26D969Y
P.IVA: 02102870991
email: michele.riccobene@chimici.it

Valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata

Gli unici possibili inquinanti sono i solidi speciali sedimentabili e gli oli. L'impianto è in grado di abbatterli e rendere lo scarico conforme a quanto previsto alla tab. 3 prima colonna dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.

Considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati

Come già precisato ai punti precedenti, le caratteristiche delle acque hanno portato a individuare l'impianto depurazione costituito da una vasca de sedimentazione seguita da una di disoleazione. All'interno dell'impianto avviene la sedimentazione delle sabbie e dei solidi trascinati dalle acque di dilavamento e la disoleazione del refluo mediante un filtro a coalescenza. Tale impianto è in grado di trattare le acque insistenti sul piazzale e a renderle conformi a quanto previsto alla tab. 3 prima colonna dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. Pertanto, il recettore prescelto è stato il rio che recapita nel torrente Arrestra.

Caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto

Il controllo avviene nel pozzetto di campionamento. Lo stesso sarà in grado di conservare acqua e permettere il campionamento anche quando l'impianto non sarà in funzione.

DISCIPLINARE DELLE OPERAZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE

Frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti

Le superfici scolanti verranno ripulite, quando necessario, manualmente, con pala meccanica o spazzatrice.

copia informatica per consultazione

Dott. Chim. Michele Riccobene
Salita a Pietraminuta, 19/10A
16136 GENOVA

CF:RCCMHL68R26D969Y
P.IVA: 02102870991
email: michele.riccobene@chimici.it

Procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio

I rifiuti gestiti non sono potenzialmente inquinanti per le acque meteoriche. I cartongessi saranno gestiti in cassoni scarrabili coperti. Gli stoccaggi di oli e idrocarburi saranno effettuati con bacino di contenimento. Eventuali perdite di sostanze oleose saranno tamponate con sostanze adsorbenti.

Procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali

Si veda il punto precedente

Modalità di formazione ed informazione del personale addetto

Il personale presente sarà formato e informato sui rischi dovuti alla gestione del sito, alle attività di gestione, manutenzione e rifornimento dei mezzi.

Genova, 23 dicembre 2021

IN FEDE
Dott. Chim. Michele Riccobene
Ordine Interprovinciale dei Chimici e
dei Fisici della Liguria n°1103A

FIRMATO DIGITALMENTE

copia informatica per consultazione

Dott. Chim. Michele Riccobene
Salita a Pietraminuta, 19/10A
16136 GENOVA

CF:RCCMHL68R26D969Y
P.IVA: 02102870991
email: michele.riccobene@chimici.it

ALLEGATI

1) Planimetria dell'insediamento, in scala 1:250

copia informatica per consultazione

Dott. Chim. Michele Riccobene
Salita a Pietraminuta, 19/10A
16136 GENOVA
Tel. 338 6565691

CF:RCCMHL68R26D969Y
P.IVA: 02102870991
email:michele.riccobene@chimici.it
pec:michele.riccobene@pec.chimici.it

PROVINCIA DI GENOVA

COMUNE DI COGOLETO

IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE IN LOCALITÀ MOLINETTO



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013

PER ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI INERTI

AI SENSI DEGLI ART. 214 E 216 DEL DLGS 152/06 E SMI

COMMITTENTE	DATA	PROGETTISTA
S.T.I. SOLUZIONI TECONOLOGICHE INTERNAZIONALI SRL Via Sligge 10/A 15076 OVADA (AL) Impianto: Via Molinetto SNC 16016 COGOLETO (GE)	MARZO 2022	

ISCRITTO ALL'ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA LIGURIA AL NUMERO 1103 (SEZIONE A)

- *Iscritto all'Albo dei Periti (N.567) e dei CTU (N.3373) del Tribunale di Genova nella categoria "Chimici".*
- *Abilitato, con il codice di identificazione: GE01103C00021, ad emettere le certificazioni di cui agli articoli 1 e 2, del Decreto del Ministero dell'interno del 07/12/84 n° 818 (in materia di prevenzione incendi).*
- *Abilitato al ruolo di Responsabile Tecnico per le categorie 1,4,5,8 dell'Albo Gestori Ambientali (classe massima A).*
- *Abilitato alla bonifica da amianto nel ruolo di dirigente (responsabile/Coordinatore di Cantiere) iscritto nell'elenco della Regione Liguria.*
- *Abilitato dalla Regione Liguria come "Responsabile per la gestione del problema amianto" in strutture, edifici ed impianti*

Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 08/03/2022 09:08:04 08/03/2022 2022 12207
copia tratta da consultazione

Dott. Chim. Michele Riccobene
Salita a Pietraminuta, 19/10 scala A
16136 GENOVA

CF:RCCMHL68R26D969Y
P.IVA: 02102870991
email: michele.riccobene@chimici.it

Relativamente all'ubicazione del serbatoio distributore mobile del gasolio, l'impresa ha valutato che non vi sono spazi, in questa fase, da dedicare alla collocazione dello stesso. Pertanto tale distributore sarà escluso dal piano delle acque di prima pioggia e di dilavamento presentato ex Regolamento Regionale 10 Luglio 2009 n°4.

Genova, 4 marzo 2022

In fede
Dott. Chim. Michele Riccobene
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Liguria n°1103A
FIRMATO DIGITALMENTE

Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 08/03/2022 09:08:04 08/03/2022 2022 12207
copia informatica per consultazione

Dott. Chim. Michele Riccobene
Salita a Pietraminuta, 19/10A
16136 GENOVA
Tel. 338 6565691

CF:RCCMHL68R26D969Y
P.IVA: 02102870991
email:michele.riccobene@chimici.it
pec:michele.riccobene@pec.chimici.it

PROVINCIA DI GENOVA

COMUNE DI COGOLETO

IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE IN LOCALITÀ MOLINETTO



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013

PER ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI INERTI

AI SENSI DEGLI ART. 214 E 216 DEL DLGS 152/06 E SMI

COMMITTENTE	DATA	PROGETTISTA
S.T.I. SOLUZIONI TECONOLOGICHE INTERNAZIONALI SRL Via Sligge 10/A 15076 OVADA (AL) Impianto: Via Molinetto SNC 16016 COGOLETO (GE)	MARZO 2022	

ISCRITTO ALL'ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA LIGURIA AL NUMERO 1103 (SEZIONE A)

- *Iscritto all'Albo dei Periti (N.567) e dei CTU (N.3373) del Tribunale di Genova nella categoria "Chimici".*
- *Abilitato, con il codice di identificazione: GE01103C00021, ad emettere le certificazioni di cui agli articoli 1 e 2, del Decreto del Ministero dell'interno del 07/12/84 n° 818 (in materia di prevenzione incendi).*
- *Abilitato al ruolo di Responsabile Tecnico per le categorie 1,4,5,8 dell'Albo Gestori Ambientali (classe massima A).*
- *Abilitato alla bonifica da amianto nel ruolo di dirigente (responsabile/Coordinatore di Cantiere) iscritto nell'elenco della Regione Liguria.*
- *Abilitato dalla Regione Liguria come "Responsabile per la gestione del problema amianto" in strutture, edifici ed impianti*

Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 08/03/2022 09:08:04 08/03/2022 2022 12207
copia informatica per consultazione

Dott. Chim. Michele Riccobene
Salita a Pietraminuta, 19/10 scala A
16136 GENOVA

CF:RCCMHL68R26D969Y
P.IVA: 02102870991
email: michele.riccobene@chimici.it

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

Prima dell'inizio delle attività oggetto dell'autorizzazione tutto il personale sarà informato relativamente alla nuova attività autorizzata e di tutte le prescrizioni che dovranno essere rispettate.

Il personale sarà debitamente formato affinché l'attività di recupero rifiuti possa essere svolta nel rispetto delle leggi, delle norme e delle prescrizioni.

Così sarà formato e informato del PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE, delle procedure da adottare in caso di sversamento accidentale.

La formazione riguarderà in particolare tutte le attività di prevenzione e gestione che dovranno essere attuate nel rispetto del piano. In particolare, la formazione dovrà soffermarsi su:

1) importanza della pulizia dei piazzali
2) delle caditoie deputate a raccogliere le acque da inviare a trattamento
3) verifiche periodiche del livello si sabbie e oli nell'impianto
4) misure da mettere in campo in caso di sversamenti accidentali
5) interventi con sostanze oleoassorbenti

Dopo un primo avvio dell'impianto si valuterà la periodicità della formazione del personale che sarà comunque continua.

Ad ogni rischio di potenziale incidente lo stesso dovrà essere analizzato e sarà necessario integrare la formazione del personale affinché poter prevenire tali situazioni in futuro.

Così in caso di modifiche legislative e di nuove prescrizioni da parte dell'Autorità Competente, sarà necessario informare tutto il personale e formarlo affinché abbia gli strumenti per operare conformemente al nuovo quadro normativo.

La formazione sarà svolta, in orario lavorativo, direttamente dal Responsabile Tecnico dell'impianto o da personale esterno. Tutte le attività svolte saranno verbalizzate.

Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 08/03/2022 09:08:04 08/03/2022 2022 12207
copia non valida per consultazione

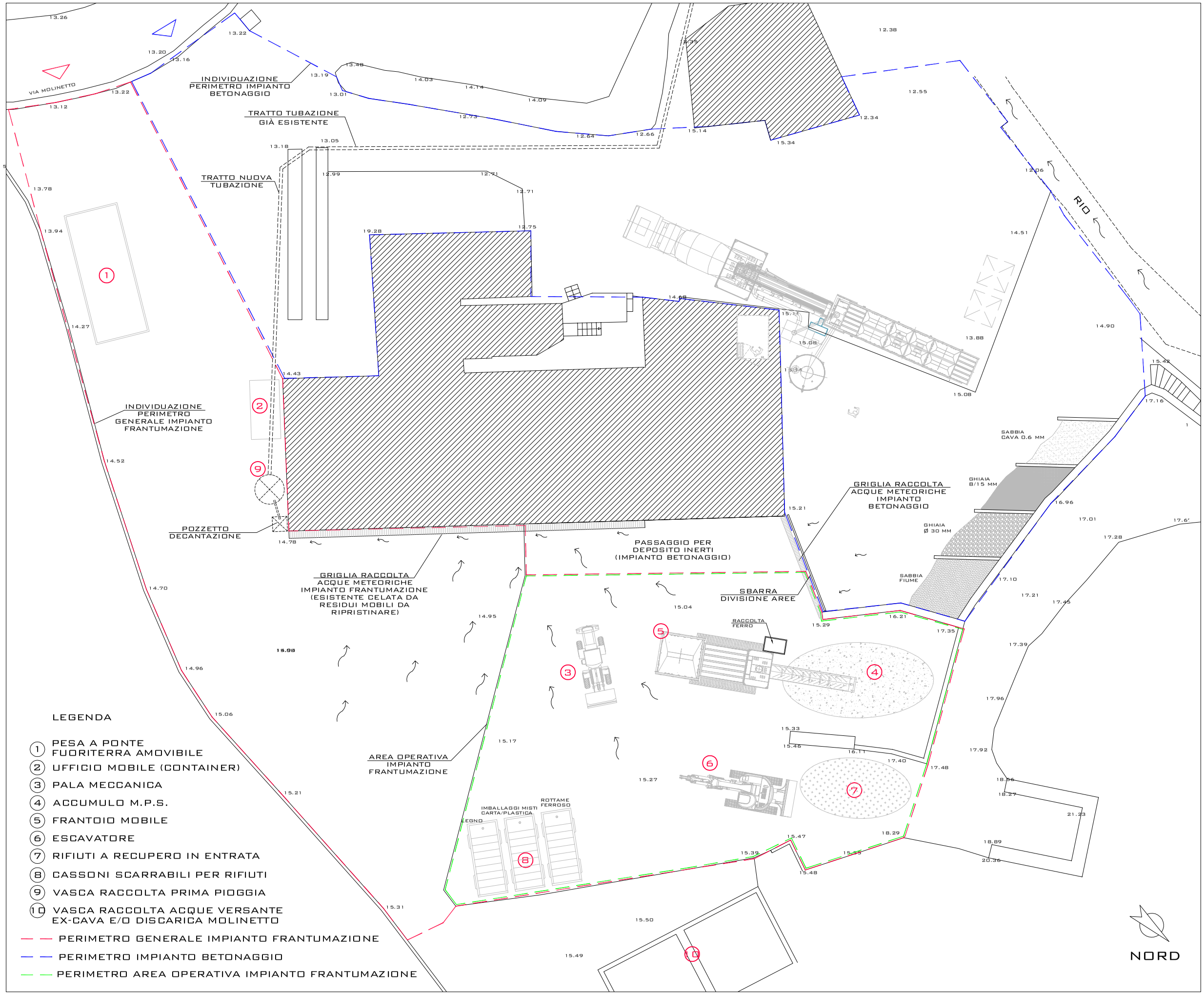
Dott. Chim. Michele Riccobene
Salita a Pietraminuta, 19/10 scala A
16136 GENOVA

CF:RCCMHL68R26D969Y
P.IVA: 02102870991
email: michele.riccobene@chimici.it

Genova, 7 marzo 2022

In fede
Dott. Chim. Michele Riccobene
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Liguria n°1103A
FIRMATO DIGITALMENTE

Città Metropolitana di Genova - Estratto di doc. protocollato 08/03/2022 09:08:04 08/03/2022 2022 12207
copia informatica per consultazione



ELABORATO GRAFICO - SCALA 1:250

copia informatica per consultazione

Proposta n. 1067/2022

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali

Oggetto: DPR 59/2013. SOLUZIONI TECNOLOGICHE INDUSTRIALI SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVAMENTE AI COMPARTI SCARICHI DI ACQUE REFLUE, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RIFIUTI E ACUSTICA PER LO STABILIMENTO DI VIA MOLINETTO SNC - COGOLETO (GE). ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 1060,00.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3001626	+	180,00					108	2021		
	Note:												
ENTRATA	3010002	0	3003771	+	600,00					110	2021		
	Note:												
ENTRATA	3010002	0	3001624	+	280,00					104	2021		
	Note:												
TOTALE ENTRATE:				+	1.060,00								
TOTALE SPESE:				-									

Genova li, 03/05/2022

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione